

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L' ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI URBINO

E

LA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE \ PALAZZO DUCALE DI URBINO

L'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (82004670418), qui di seguito denominato **ISIA**, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Jonathan Pierini, nato a Urbino (PU) il 22.04.1983 con tutti i poteri utili alla sottoscrizione del presente atto, con la **Galleria Nazionale delle Marche | Palazzo Ducale di Urbino** (Cod. Fis. 91026490416) d'ora in poi denominato **Galleria**, rappresentato dal Direttore *ad interim* Dott. Marco Pierini, nato a Siena il 04.08.1966, in qualità di legale rappresentante, con tutti i poteri utili alla sottoscrizione del presente atto,

PREMESSO CHE

- l'ISIA, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, promuove e attiva forme di collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- vicendevolmente ISIA e Galleria si riconoscono come enti qualificati nei propri rispettivi ambiti e servizi, inerenti in particolare alle finalità dei seguenti corsi:
 - Corso di Diploma accademico di I livello in Progettazione grafica e Comunicazione visiva;
 - Corso di Diploma accademico di II livello in Progettazione grafica ed Editoriale - indirizzo Comunicazione e Design per l'Editoria;
 - Corso di Diploma accademico di II livello in Progettazione grafica ed Editoriale - indirizzo Illustrazione;
 - Corso di Diploma accademico di II livello in Progettazione grafica ed Editoriale - indirizzo Fotografia.

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1

L'ISIA e la Galleria intendono collaborare per promuovere uno scambio di conoscenze e di esperienze nei ruoli di rispettiva competenza, con riferimento ai predetti ambiti, che consentano un reciproco arricchimento di conoscenze, anche nella prospettiva di svolgimento di attività congiunte di comune interesse. Più in particolare la collaborazione può comprendere lo svolgimento da parte di studenti presso il Palazzo Ducale di Urbino di: a) tirocinio curriculare; b) esperienze didattiche; c) periodo utile allo svolgimento della tesi di laurea.

Art. 2

La Galleria si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e previa valutazione dell'oggettiva

possibilità di inserimento in stage, gli studenti dell'ISIA, in tirocinio previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai sensi dell'art. 18 della l. 196/1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione - Tirocini formativi e di orientamento).

Art. 3

I tirocinanti saranno seguiti nelle loro attività da un *Funzionario di riferimento* individuato dal Direttore della Galleria Nazionale Marche, nonché da un tutor designato dall'ISIA in veste di responsabile didattico.

I nominativi dei referenti devono essere riportati nella scheda di accredito del tirocinante.

Le attività di tirocinio non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Art. 4

La Galleria si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza nonché la disponibilità dei beni necessari allo svolgimento delle attività.

Art. 5

Durante lo svolgimento delle attività, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 6

Il tirocinante, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), deve essere inteso come "lavoratore" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto.

Gli studenti che svolgono attività di tirocinio sono assicurati dall'ISIA contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato" (D.P.R. n. 156 del 9.4.1999, art. 2) e per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività, i tirocinanti e il tutor, o altro funzionario della Galleria, si impegneranno a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'ISIA che presenterà denuncia presso gli istituti assicurativi competenti (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

I predetti estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile dovranno essere opportunamente riportati sulla scheda di accredito del tirocinante.

Art. 7

La realizzazione delle attività connesse alla presente convenzione non comporta per le parti interessate alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli previsti dalla normativa.

Art. 8

Il presente accordo ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ed è rinnovabile previo accordo tra le parti.

Art. 9

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 10

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il foro di Urbino.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Urbino,

Prot.

L'Istituto Superiore per le
Industrie Artistiche di Urbino

Direttore

Prof. Jonathan Pierini

La Galleria Nazionale delle Marche

Direttore *ad interim*

Dott. Marco Pierini